

La Convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell'ecomuseo*

di Agnese Mussatti

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il problema della definizione di patrimonio culturale. – 3. La Convenzione di Faro e il patrimonio culturale immateriale. – 4. Il ruolo dei meccanismi di partecipazione: la valorizzazione del patrimonio culturale tra Convenzione di Faro e ordinamento italiano. – 5. Il caso dell'ecomuseo. – 6. Considerazioni conclusive.

1. *Introduzione*

La ratifica da parte dell'Italia, con l. 1° ottobre 2020, n. 133, della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società – che nella versione abbreviata porta il nome della città che nel 2005 ne ha ospitato la presentazione, la portoghese Faro – giunge a seguito di un travagliato *iter* parlamentare che ne ha lungamente ostacolato l'approvazione¹. Benché limitata all'enunciazione programmatica di principi, la Convenzione costituisce una rilevante e composita dichiarazione di intenti: obiettivo del presente contributo consisterà nel delinearne la portata applicativa, misurandone l'impatto nell'ordinamento interno alla luce del mutamento che il testo propone nell'approccio complessivo alla materia culturale. A riguardo, va immediatamente evidenziato che, nella Convenzione, la nozione di *cultural heritage* è stata definita secondo criteri soggettivi e di contesto, in modo dunque aperto a mutevoli interpretazioni e sulla base di criteri esterni alla nozione stessa, che ne considerino l'attitudine a interagire con le esistenti dinamiche sociali, economiche e ambientali².

A fronte di tale novità, l'indagine prenderà in esame l'impatto della Convenzione di Faro sulla disciplina del patrimonio culturale immateriale³, muovendo

* L'autrice ringrazia la Prof.ssa Annalisa Gualdani, il Prof. Andrea Averardi e il Dott. Andrea Magliari per il prezioso supporto fornito durante la redazione di questo articolo.

¹ A partire dalla sua sottoscrizione, nel 2013, fino al 23 settembre 2020, giorno in cui la Camera dei deputati ne ha disposto l'adozione.

² Cfr. il Preambolo e gli artt. 1 e 2 della Convenzione, analizzati nei paragrafi successivi. Sulla Convenzione di Faro si vedano, *ex multis*, C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, 1/2013; D. MANACORDA, *La "Convenzione di Faro" e la tradizione culturale italiana*, in *La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia. Atti del convegno, Il Capitale culturale*, 5/2016, 28 ss.; P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *Federalismi.it*, 4/2017; C. D'ALESSANDRO, *La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Società dir.*, 10/2020, 208; A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la Convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon*, 3/2020.

³ Secondo la medesima logica caratterizzante le critiche sollevate riguardo alla definizione

dalla constatazione per cui i pochi e ambigui cenni all'interno della normativa di settore impediscono al momento il delinearsi di una disciplina organica e strutturata. Invero, pur non costituendo i c.d. beni immateriali oggetto di diretto interesse della Convenzione, nella definizione aperta e dinamica di *cultural heritage* appena richiamata la distinzione materiale-immateriale pare pacificamente accolta in virtù di un diverso parametro di identificazione, che risiede nel coinvolgimento di individui e comunità e nel riconoscimento della strumentalità del patrimonio culturale rispetto a questioni socialmente rilevanti. Tale dimensione soggettiva e socialmente orientata costituirà anche il perno delle riflessioni successive, volte ad individuare il sostrato normativo idoneo a sorreggere ed implementare nel nostro ordinamento i principi esposti nella Convenzione in materia di partecipazione della società civile alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Sulla base di simili premesse, il caso dell'ecomuseo – modello di valorizzazione del territorio alimentato dalle attività di individui, gruppi e associazioni orientati al paradigma di gestione *bottom-up* – servirà anzitutto a inquadrare i meccanismi di partecipazione cui la Convenzione fa riferimento nel testo. L'attenzione di questa indagine si sposterà infine sul cospicuo numero di casi, all'interno della legislazione regionale in materia di ecomusei, nei quali la nozione di patrimonio culturale è espressamente estesa alle sue manifestazioni immateriali: il dato permetterà di svolgere riflessioni conclusive sul tema dell'intangibilità e sullo stato attuale della disciplina in materia.

2. *Il problema della definizione di patrimonio culturale*

Avendo in mente gli obiettivi appena esposti, nel presente paragrafo si darà preliminarmente conto delle principali criticità sollevate a seguito della ratifica della Convenzione in esame, con particolare riferimento alla questione terminologica che la controversa traduzione di *cultural heritage* ha generato.

Per quanto il punto sia stato già largamente affrontato, si deve ricordare che l'utilizzo del termine *cultural heritage* per definire «l'insieme delle risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano [...] come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni», comprensivo di «tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le

di patrimonio culturale di cui alla Convenzione di Faro (cfr. il par. 2 di questo contributo), la traduzione di *'intangible cultural heritage'* con *'patrimonio culturale immateriale'* sarebbe impropria secondo parte della dottrina, in quanto colpevole di aver incluso nel perimetro della nozione codicistica espressioni che, oltre a non rientrare a livello teorico nella definizione, mal si conciliano con gli strumenti giuridici di tutela ivi previsti. Preso atto di tale effettivo disallineamento, ai c.d. beni culturali immateriali fanno tuttavia esplicito riferimento diversi autorevoli contributi: si veda, ad esempio, l'intero *Aedon* n. 1/2014.

persone e i luoghi»⁴, ha sollevato non pochi dubbi interpretativi in ordine alla sua corretta traduzione in lingua italiana, principalmente oscillante tra i termini *patrimonio* ed *eredità culturale*⁵. La *Traduzione non ufficiale in italiano* inserita in Gazzetta Ufficiale (S.G., n. 263 del 23/10/2020), come noto, ha infine optato per la prima delle due alternative, generando sul punto una certa confusione terminologica rispetto alla definizione positiva di patrimonio culturale prevista dall'art. 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*⁶.

La questione, tutt'altro che isolata al mero dato lessicale, contiene in sé un importante presupposto teorico, dal momento che la scelta della locuzione 'patrimonio' andrebbe ad incidere su un quadro normativo sul punto già giuridicamente "saturo", poiché compiutamente definito dagli istituti e strumenti previsti nell'intero *corpus* normativo del Codice, rischiando di generare, agli occhi di parte della dottrina⁷, pericolosi fraintendimenti in ordine all'individuazione della corretta estensione della nozione proposta nel testo di Faro.

A tale orientamento sembra tuttavia possibile opporre almeno le seguenti due riflessioni.

Relativamente alla pretesa confusione che l'inclusione del patrimonio culturale di cui all'art. 2 Conv. genererebbe rispetto alla definizione già esistente nel Codice, l'argomento necessita di essere affrontato alla luce della congenita

⁴ Entrambe le citazioni si riferiscono all'art. 2 della Convenzione, in traduzione non ufficiale in lingua italiana.

⁵ Sulle argomentazioni relative all'utilizzo di tale ultima locuzione si vedano P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro*, cit., p. 19; G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, *La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei beni culturali?*, *ivi*, 8/2021, p. 227 ss. e *passim*. Cenni alla questione anche in L. ZAGATO, *The Notion of "Heritage Community" in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, in *Between Imagined Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage*, Göttingen, 2015, p. 145.

⁶ Per dovere di completezza, si noti inoltre che in francese – seconda lingua ufficiale della Convenzione – l'equivalente di *cultural heritage* è stato precisamente individuato nel termine '*patrimoine culturel*'. La nozione francese, a livello giuridico, ricalcava inizialmente quella italiana, di stampo prettamente materiale («*Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique*»); tuttavia, nel 2016, all'art. L1 del *Code du patrimoine* è stato aggiunto un secondo *alinéa* (art. 55 l. n. 2016-925), che ha esteso al concetto di patrimonio proprio *les éléments du patrimoine culturel immatériel*. Sebbene sia stato osservato che nel 2005 tale estensione non fosse ancora prevista e che dunque la traduzione in *patrimoine culturel* risultasse impropria, giova sottolineare che l'art. 1, secondo *alinéa*, specifica espressamente che l'inclusione del patrimonio culturale immateriale è «*au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*», ratificata dalla Francia nel 2006. Il disallineamento cronologico sollevato non pare dunque argomentazione sufficiente rispetto al dato giuridico rilevabile e alla generica tendenza in materia di intangibilità. Si segnala in ogni caso che la Francia non ha per il momento proceduto né alla sottoscrizione, né alla ratifica della Convenzione di Faro.

⁷ Il recente contributo di Severini e Carpentieri citato costituisce, a titolo esemplificativo, netta presa di posizione sul punto.

polisemia che la locuzione possiede, ponendosi peraltro sulla scia delle molteplici definizioni “a geometrie variabili” esistenti⁸. Si prenda in considerazione, anzitutto, il contesto internazionale, all'interno del quale si rinvengono differenti estensioni semantiche della nozione di patrimonio culturale già da tempo recepite nel nostro ordinamento⁹. L'Italia ha infatti ratificato, tra gli altri, il patrimonio culturale di *outstanding universal value* di cui alla Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972, e, qualche decennio più tardi, il patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale¹⁰.

L'ulteriore osservazione, implicitamente suggerita, che tali Convezioni costituiscano parte dell'attuale impianto legislativo interno consente inoltre di rilevare che anche a livello nazionale il concetto non risulta univocamente definito. La definizione dell'art. 2 Cod., secondo la quale il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici, a loro volta circoscritti alle sole *cose mobili o immobili*, rappresenta certamente l'accezione cui si conforma l'intero *corpus* del Codice¹¹, compresi i relativi strumenti di tutela e valorizzazione ivi predisposti; tuttavia, si avrà modo di approfondire in seguito (cfr. par 3) come il vigente sistema normativo presenti, proprio alla luce delle progressive aperture al settore dell'immaterialità, alcune incongruenze interne. Invero, la dinamica definizione proposta dalla Convenzione di Faro, più vicina all'estesa accezione di cultura di stretta derivazione antropologica sposata dall'art. 9, co. 1 Cost.¹², trascenderebbe il significato della nozione fornita a livello codicistico secondo un c.d. modello a cerchi concentrici¹³. Il *cultural heritage* di Faro, includendo implicitamente nel medesimo concetto anche la dimensione immateriale – dal

⁸ Polisemia di cui si ha effettivo riscontro nel recente contributo di L. CASINI, voce *Patrimonio culturale*, in *Funzioni amministrative. Enciclopedia del Diritto, I Tematici*, Vol. 3, Milano, 2022, p. 817 ss.

⁹ Sul punto si veda anche A. LUPO, La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale, in *Aedon*, 2/2019.

¹⁰ Leggi di ratifica 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167.

¹¹ Sebbene A. TARASCO, *Diversità e immaterialità del patrimonio culturale: una lacuna (sempre più solo) italiana*, in *Foro amm. – C.d.S.*, 7-8/2008, p. 2262 osservi come la definizione dell'art. 2 Cod. strida con lo stesso art. 1, nel quale l'espressione 'patrimonio culturale' «evoca per il suo naturale campo semantico l'idea della onnicomprensività e dell'universalità delle espressioni di civiltà dell'uomo e delle sue proiezioni sociali». A. LUPO, *La nozione positiva di patrimonio*, cit., evidenzia inoltre l'affinità tra il comma secondo di tale art. 1 Cod. («La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura») e l'art. 2 della Convenzione di Faro.

¹² Si veda sul punto più approfonditamente *infra*.

¹³ L'espressione è di P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro*, cit., p. 16 ss. Tra tali cerchi concentrici, «il più ampio è costituito dal testo della Convenzione di Faro, quello intermedio dalla Convenzione di Parigi sui beni culturali immateriali del 2003 e quello più “piccolo” dalla nozione giuridica di patrimonio culturale (materiale) del codice di settore».

momento che la definizione non pare considerare la tangibilità delle sue manifestazioni criterio utile a delimitarne la portata – potrebbe tra l'altro costituire utile strumento di implementazione della Convenzione UNESCO del 2003, la cui operatività è al momento limitata a quanto stabilito dall'art. 7-*bis* del Codice, che considera unicamente i casi in cui le c.d. espressioni di identità culturale collettiva siano rappresentate da testimonianze *materiali*¹⁴ e sussistano i presupposti e le condizioni di applicabilità dell'art. 10 Cod. Invero, i distinti contenuti delle due Convenzioni – e il diverso sostrato storico e politico dal quale i due documenti hanno avuto origine¹⁵ – potrebbero presentare, se posti a sistema, interessanti punti di contatto: oltre alla definizione inclusiva di *cultural heritage*, l'approccio stesso che Faro promuove in materia di partecipazione della società civile non è estraneo ai principi di UNESCO 2003; la Convenzione di Faro, nello specifico caso italiano, consentirebbe allora di rileggere i contenuti di quest'ultima sulla base di simili intersezioni.

In secondo luogo, è importante segnalare che la pretesa confusione lessicale andrebbe in ogni caso considerata alla luce del carattere programmatico e scarsamente precettivo delle disposizioni di Faro, le quali, per espressa previsione¹⁶, non possiedono efficacia diretta in grado di generare diritti senza l'intervento di ulteriori provvedimenti interni. La Convenzione, circoscrivendo inoltre la portata della definizione di patrimonio culturale ai soli fini di quanto disposto nel testo

¹⁴ Al requisito di necessaria materialità pare peraltro allinearsi anche il comma 1-*bis* dell'art. 52 del Codice del 2004, introdotto dal d.l. 8 agosto 2013, n. 91 e convertito, con modificazioni, dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì *i locali* [corsivo aggiunto], a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-*bis*, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione».

¹⁵ Nel caso della Convenzione di Faro, la feroce distruzione del patrimonio culturale provocata dal conflitto nell'area dell'ex-Jugoslavia, percepita come attacco alla stessa identità culturale delle comunità ivi risiedenti, ha profondamente condizionato la portata dei principi esposti. Si veda in merito C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro*, cit. Resta tuttavia innegabile che la Convenzione di Faro, successiva alla Convenzione UNESCO del 2003 di soltanto due anni, abbia subito anche l'influenza di quest'ultima, specie per quanto concerne la particolare nozione di *cultural heritage*: secondo l'*Explanatory Report*, il documento era stato originariamente concepito come protocollo addizionale ad esistenti convenzioni del Consiglio d'Europa; tuttavia, «*early consultations led to the conclusion that such protocols could not provide a sufficiently broad basis to pursue these objectives. Even when taken together, these Conventions do not deal with all aspects of the cultural heritage as it is now defined, particularly its intangible aspects.*».

¹⁶ Cfr. art. 6, lett. c: «*No provision of this Convention shall be interpreted so as to create enforceable rights*»; così anche *Explanatory Report*, Preliminary Note: «*This is a Framework Convention. It sets out principles and broad areas for action which have been agreed between states Party. No provision of this Convention is capable of conveying rights to individuals solely through national ratification without legislative action by individual states Party.*».

(cfr. art. 2), veicola piuttosto una concezione evolutiva e dinamica del concetto che è avvertita a prescindere dallo stadio raggiunto dall'impianto positivo italiano. Pertanto, non essendo desumibile alcuna pretesa giuridica immediatamente azionabile dalle determinazioni emergenti nella Convenzione, il patrimonio culturale di cui all'art. 2 del Codice, che ruota attorno alla tipicità e alla materialità delle sue componenti, non subirebbe alcuno stravolgimento diretto e immediato nel suo significato; costituirebbe invece punto di partenza e di riferimento utile a considerare una diversa prospettiva in materia, sulla scorta dell'ampia cornice giuridica che l'art. 9 Cost. offre in tal senso.

Muovendo da tali considerazioni preliminari, nei paragrafi successivi verrà dato conto di come la definizione di *cultural heritage* nei termini dell'art. 2 della Convenzione non sia nemmeno funzionale all'attivazione di un particolare regime di tutela, atto a proteggere i beni coinvolti; al contrario, si cercherà di trasferire l'attenzione sul valore che la protezione e l'utilizzo di tale patrimonio possiedono rispetto ad obiettivi ulteriori ed esterni al patrimonio stesso. Basti al momento concludere, pertanto, che le osservazioni seguenti in tema di patrimonio culturale e immaterialità considereranno di tale *cultural heritage* il significato giuridicamente più esteso, in relazione alle più rilevanti dinamiche sociali, economiche e ambientali.

3. *La Convenzione di Faro e il patrimonio culturale immateriale*

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di patrimonio culturale immateriale non gode di una puntuale e completa definizione, né, parimenti, pare agevole identificare rilevanti strumenti normativi volti a regolarne le diverse forme di estrinsecazione. L'espressione, come già segnalato, è infatti assente nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui trova spazio una nozione di patrimonio culturale saldamente ancorata ai requisiti di materialità e tipicità. Solo l'art. 7-*bis* richiama indirettamente la locuzione riferendosi alla Convenzione UNESCO del 2003 (dedicata appunto alla salvaguardia di tale patrimonio immateriale), ma la portata dell'articolo, a ben vedere, risulta poi incentrata sulla diversa formulazione 'espressioni di identità culturale collettiva', giuridicamente rilevanti, tra l'altro, solo se aderenti proprio ai requisiti di materialità e tipicità appena nominati.

Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con la caratterizzazione in senso aperto e «diminale»¹⁷ di cultura di cui all'art. 9, co. 1 Cost., che incorag-

¹⁷ Come noto, l'espressione è di M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 1976. Sull'accezione estesa del concetto costituzionale di cultura: S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1-2-3/1975; T. DE MAURO, *Qualche premessa teorica alla nozione di cultura e bene culturale*, in *Il Comune democratico*, 10/1978. Tra le opere monografiche, si vedano anche

gerebbe invece l'inclusione, accanto ai beni culturali *res*, delle sue manifestazioni immateriali¹⁸. Non fonderebbe peraltro nessun vincolo alla portata semantica della nozione di cultura il rimando del secondo comma alla *tutela* del patrimonio storico e artistico della Nazione: al contrario, questo andrebbe interpretato alla luce dello stretto rapporto di strumentalità che intercorre tra le due proposizioni, le quali costituzionalizzano la c.d. funzione culturale, inserendola fra i principi cardine dell'ordinamento giuridico italiano¹⁹. La tutela delle espressioni culturali che assumono rilievo ai sensi dell'art. 9 Cost. non rimane pertanto fine a se stessa, ma è prodromica alla valorizzazione²⁰; è finalizzata, cioè, alla fruizione e al godimento pubblico, i quali a loro volta costituiscono i principali strumenti di realizzazione dell'obiettivo di elevazione culturale insito nella *ratio* complessiva dell'articolo. In questo senso può considerarsi assolta la strumentalità della tutela di cui al secondo comma, la quale è infatti rivolta allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica secondo gli specifici dettami costituzionali²¹.

Relativamente al concetto di *cultural heritage* promosso dalla Convenzione di Faro, è stato da più parti evidenziato come questo sia più correttamente riferibile proprio ad una nozione di cultura *tout court*, modellata sulla base degli studi delle scienze antropologiche, stante il carattere aperto e liminale che ne qualifica anche in questo caso il significato. Per tale ragione, il *cultural heritage* di Faro trascende-

M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991; S. MASTROPASQUA, *Cultura e scuola nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1980, p. 15. Sul concetto di cultura in antropologia, nell'accezione "descrittiva" che omette giudizi di valore e ne tratteggia invece il carattere onnicomprensivo, si vedano i saggi di F. BOAS, A.L. KROEBER e B. MALINOWSKI, per i quali si rimanda a *Il concetto di cultura*, a cura di P. ROSSI, Torino, 1970.

¹⁸ A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in *Aedon*, 1/2019, sottolinea in merito: «Muovendo dall'interpretazione che le scienze sociologiche e antropologiche hanno fornito al termine cultura, contenuto nell'art. 9 Cost., quale "espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società", non si può che concludere che le manifestazioni ed espressioni identitarie della Nazione siano entrate a far parte dell'oggetto di tutela pensato dal Costituente, atteso che il lemma cultura va inteso in un'accezione ampia, riferita non solo alle qualità mentali, ma estesa all'insieme dei comportamenti e delle credenze umane. [...] Se si accoglie tale visione – corroborata oggi dal novellato art. 117 Cost. sulla tutela, valorizzazione e promozione – non può che concludersi che, giusto il collegamento tra la cultura e la tutela del patrimonio storico artistico della Nazione, l'idea di una protezione dei beni culturali immateriali sia da sempre stata presente nel nostro ordinamento e che le convenzioni internazionali abbiano costituito soltanto l'occasione per acquisire tale presa di coscienza».

¹⁹ Cfr. G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Le Regioni*, 1987, p. 62 ss.

²⁰ Così G. SEVERINI, *Commento agli artt. 1 e 2, in Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2011, p. 20.

²¹ Si vedano a riguardo G. VOLPE, *Tutela del patrimonio storico-artistico nella problematica della definizione delle materie regionali*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1971, p. 375; R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 222; M. AINIS, cit., p. 10 ss. Sulla funzione di tale secondo comma anche F. MERUSI, *Sub art. 9, in Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna, 1975, p. 441 ss.

rebbe il campo semantico del solo patrimonio culturale immateriale – dunque compreso ma non coincidente con la formula della Convenzione – secondo lo schema a cerchi concentrici già richiamato.

Eppure, incanalare la portata dei principi di Faro nel più ristretto settore dell'immaterialità servirà, da un lato, ad agevolare l'analisi sull'impatto giuridico di tale Convenzione all'interno dell'ordinamento vigente e, dall'altro, a stimolare uno studio più approfondito sulle potenzialità espansive di una disciplina che, allo stato attuale, rimane legata alla dimensione esclusivamente tangibile del patrimonio culturale. Se invero di patrimonio e bene culturale si è detto esistere una nutrita varietà di definizioni c.d. a geometrie variabili (cfr. par. 2) – in virtù dei numerosi casi in cui il legislatore, su più fronti e a più livelli, si è occupato di determinarne la portata – lo stesso non può dirsi per l'aggettivo 'immateriale' a questi associato, i cui riferimenti normativi non sono generalmente accompagnati dall'esplicita dichiarazione di cosa effettivamente si intenda per 'patrimonio culturale *immateriale*' o 'bene culturale *immateriale*'. L'intangibilità rientrerebbe, in questo senso, nel perimetro dei c.d. concetti giuridici indeterminati²², ossia delle nozioni che il legislatore non definisce compiutamente nel significato, delegando questo compito alla discrezionalità tecnica di esperti del settore. Nel caso di specie, il problema risulta tuttavia collocarsi in senso logicamente anteriore. Poiché infatti la dimensione immateriale è assente all'interno delle disposizioni del Codice e rintracciabile solo negli sporadici e non coordinati riferimenti normativi *extra Codicem* di cui tra poco si farà menzione, il problema, più che incentrato sull'elaborazione dei confini della sua indeterminatezza, risulterebbe essere, invece, se e in quali termini possa dirsi esistente un vero e proprio concetto giuridico di patrimonio culturale immateriale e dunque se l'atteggiamento del legislatore non suggerisca piuttosto una certa riluttanza ad intervenire in maniera più ordinata sul tema²³. La messa a sistema di tale questione con la spinta pro-

²² In tema di concetti giuridici indeterminati nel diritto amministrativo si vedano, *ex multis*, S. COGNETTI, *Profili sostanziali della legalità amministrativa*, Milano, 1993; D. DE PRETIS, *Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica*, Padova, 1995; ma anche, più recente: M. CLARICH, M. RAMAJOLI, *Diritto amministrativo e clausole generali: un dialogo*, Pisa, 2021. Relativamente allo specifico settore culturale: M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit.; G. MORBIDELLI, *Art. 10, in Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2012, spec. p. 126; G. SEVERINI, *Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità*, in *Aedon*, 3/2016; A. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Dir. Amm.*, 2/2019, 223 ss. Più in generale, a livello teorico, in relazione alla questione definitoria e alla vaghezza del linguaggio, si segnalano anche, ma senza pretese di completezza: A. FALZEA, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, Milano, 1999; C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milano, 1999; E. FABIANI, voce *Clausola generale*, in *Enc. dir.*, *Annali*, V, Milano, 2012; nonché più di recente G. PINO, *L'interpretazione nel diritto*, Giappichelli, 2021.

²³ A tal proposito, si suggerisce un confronto con le riflessioni svolte dal T.A.R. Lazio, sez. II quater, 19 maggio 2021, n. 5864 e dal Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2022, ord. n. 5357, relativamente alla mancata attuazione di un c.d. Codice delle attività culturali (legge 6 luglio 2002 n. 137).

pulsiva che la Convenzione di Faro parrebbe invece generare sull'ordinamento vigente servirà precisamente a proporre una possibile nuova chiave di lettura del significato di un vero e proprio concetto giuridico (indeterminato) di patrimonio culturale immateriale.

Diventa necessario, allora, procedere allargando lo sguardo alle più rilevanti e recenti aperture *extra Codicem* al tema dell'immaterialità, proponendone una breve ricognizione, utile a delineare un quadro normativo più completo e attendibile entro cui collocare la questione e le riflessioni dei paragrafi successivi²⁴.

Procedendo a ritroso, si tengano anzitutto in considerazione i provvedimenti varati a seguito delle gravi conseguenze economiche che l'emergenza sanitaria in atto ha provocato anche nel settore culturale: il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77²⁵, ha espressamente incluso il patrimonio culturale immateriale tra gli obiettivi di intervento del c.d. Fondo per la cultura (art. 184)²⁶; all'art. 185-*bis*, dedicato agli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, è stata successivamente aggiunta l'ulteriore precisazione relativa alla natura di tale patrimonio, che è identificato con le espressioni culturali riconosciute e definite dalla citata Convenzione UNESCO del 2003: il relativo stanziamento di fondi è dunque subordinato alla qualificazione di patrimonio immateriale nei termini di quanto stabilito all'interno di tale Convenzione. Rimane tuttavia poco chiaro se i parametri cui è ricondotto il patrimonio dell'art. 185-*bis* si intendano estesi anche al semplice riferimento dell'art. 184, dove nulla è specificato a riguardo. In questo caso, infatti, ad una constatazione di natura puramente formale in merito all'inclusione di espressioni intangibili all'interno delle più recenti disposizioni in materia di cultura resterebbero opponibili due osservazioni di carattere sostanziale: in primo luogo, che, limitando il perimetro di tale patrimonio al contenuto della Convenzione UNESCO del 2003, si ren-

Sul punto cfr. anche *infra*. Il settore delle attività culturali è stato escluso dal perimetro di indagine di questo scritto per esigenze logiche del testo, ma rimane un elemento fondamentale rispetto al più generico tentativo di ricostruire il significato di patrimonio culturale immateriale (cfr. nota seguente).

²⁴ Per esigenze logiche del testo, il perimetro di tale indagine verrà circoscritto alle fonti che più strettamente si riferiscono al patrimonio culturale immateriale di stampo tradizionale-identitario, di matrice UNESCO, e che più direttamente sollevano questioni terminologiche. Verranno volontariamente tralasciate le fonti che invece si riferiscono alle c.d. attività culturali: si veda in tal senso L. CASINI, voce *Patrimonio culturale*, cit., p. 828; l'A. include una accezione di patrimonio culturale immateriale relativa proprio a tali attività culturali: nello specifico, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo.

²⁵ *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

²⁶ Ne ha in un certo senso corroborato la portata il recente d.l. 22 marzo 2021, n. 41, che all'art. 36 ha previsto l'incremento per l'anno 2021 dei fondi stanziati in tale *Fondo per la cultura*.

derebbe necessario, di conseguenza, coordinare tali nuove previsioni con quanto disposto dall'art. 7-*bis* del Codice, che della Convenzione ha previsto l'implementazione e sui quali limiti ci si è già soffermati; in secondo luogo, che l'identificazione esclusiva di tale patrimonio culturale immateriale con l'oggetto della Convenzione UNESCO del 2003 comporterebbe l'ulteriore ridimensionamento delle espressioni in questione a forme tipiche, individuate nelle c.d. "liste"²⁷, di stampo unicamente tradizionale e identitario, lasciando da parte riflessioni più estese rispetto ad una composita qualificazione del patrimonio in questione.

Lungi dal restare isolate, simili questioni definitorie costituiscono vero e proprio *fil rouge* delle fonti statali in materia. Si pensi alla l. 8 marzo 2017, n. 44²⁸, che ha introdotto nella l. 77/2006, dedicata a misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani inseriti nella «*lista del patrimonio mondiale*»²⁹, i c.d. *elementi* del patrimonio culturale immateriale. Anche in questo caso, l'estensione della nozione di patrimonio alle sue estrinsecazioni intangibili costituisce fondamentale testimonianza della tendenza sopra richiamata; tuttavia, la natura e i piani di gestione e misure di sostegno di cui agli artt. 3 e 4 risultano nuovamente circoscritti all'ambito oggettivo individuato dalla Convenzione UNESCO del 2003 e dalle relative liste³⁰. Sembrerebbe pertanto desumibile che, a fronte della registrata propensione ad includere l'aggettivo 'immateriale' nelle più recenti disposizioni in materia di cultura, il legislatore non risulti al momento intenzionato ad espandere la relativa nozione al di là delle espressioni di identità culturale collettiva di cui alle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005, sulla cui necessaria aderenza ai requisiti di materialità e tipicità ci si è già diffusamente soffermati.

Sul punto è intervenuta anche la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 19 maggio 2021, n. 5864) che relativamente all'art. 7-*bis* del Codice e alle espressioni ivi contemplate ha rimarcato a più riprese la diversità ontologica dei beni giuridici ordinariamente protetti dal Codice rispetto

²⁷ La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*). La qualificazione di *intangible cultural heritage* avviene dunque a seguito di una candidatura e del relativo procedimento di iscrizione.

²⁸ *Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.*

²⁹ La rubrica completa reca, anche a seguito della modifica in esame, *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.*

³⁰ Si vedano sul punto il D.M. 17 gennaio 2019 e D.M. 10 agosto 2020, che ai sensi della *Circolare del Segretario Generale 28 maggio 2019, n. 24, relativa ai Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n.77*, hanno provveduto allo stanziamento di fondi volti alla realizzazione di piani di salvaguardia per alcuni degli elementi del patrimonio culturale immateriale inseriti nella Lista UNESCO dedicata (il Saper fare liutario di Cremona, l'Opera dei Pupi Siciliani e la Falconeria, per citarne alcuni).

a quelli introdotti da tali Convenzioni, oltre alla difformità dell'ambito applicativo, già evidenziata dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 62/2008, che al riguardo sosteneva si trattasse di «settori disciplinari contigui ma non perfettamente coincidenti». Alla diversità ontologica di fondo – che, si specifica, nel caso delle espressioni culturali di identità collettiva scaturisce inoltre da un diverso processo identificativo, c.d. *bottom-up*, sul quale ci si soffermerà più avanti – corrisponde l'ulteriore divergenza in ordine agli strumenti di tutela, attualmente modellati sulla conservazione di forme materiali di cultura. La cautela con la quale il legislatore ha finora trattato la qualificazione sostanziale del patrimonio intangibile pare allora coerente, a ben vedere, rispetto all'impianto normativo di strumenti e regole esistenti: se tali nuove aperture in tema di immaterialità costituiscono formale attestazione di un orientamento che pare confermato anche dalla recente ratifica della Convenzione di Faro in esame, risulta a maggior ragione necessaria, ai fini di un effettivo coordinamento con le previsioni vigenti, una riflessione più approfondita sul concetto stesso di bene giuridico culturale che si intende proteggere e sulle forme di estrinsecazione ammesse dai relativi strumenti di tutela³¹.

Proseguendo nella ricognizione, si noti inoltre che in virtù del conferimento di potestà legislativa concorrente in capo a Stato e regioni ex art. 117, co. 3 Cost., all'interno della copiosa produzione normativa regionale in materia di cultura i riferimenti al tema dell'immaterialità risultano perfino più consistenti. Si tenga anzitutto in considerazione la natura delle funzioni nominate in Costituzione al citato comma terzo dell'art. 117: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali³². A differenza della tutela di cui alla lett. *g*, co. 2 del medesimo articolo – relativamente alla quale emerge la difficoltà segnalata di estensione dei relativi precetti e strumenti giuridici alle esigenze delle entità immateriali – in entrambi i casi citati la Costituzione pare fondare un diverso atteggiamento dell'autorità pubblica, più agevolmente conciliabile con le caratteristiche delle espressioni culturali in esame. Invero, specifici interventi da parte del legislatore regionale si ritrovano sia nell'ambito dei c.d. *beni* culturali immateriali di stampo tradizionale, che possiedono specifica valenza testimoniale, sia nella distinta categoria delle *attività* culturali, orientate al futuro e

³¹ Si veda, da ultimo, anche Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2022, ord. n. 5357, cit.

³² Al concetto di attività culturali fanno progressivamente cenno, dagli anni Settanta in avanti, alcuni provvedimenti della legislazione italiana relativi alla riallocazione di funzioni amministrative in favore delle regioni. Il d.lgs. 112/98 si è occupato, in questo senso, di fornirne la principale definizione: secondo l'art. 148, lett. *f*, si tratta di attività «rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte». La giurisprudenza costituzionale (sentt. Corte cost. nn. 255 e 256 del 2004, nn. 205 e 285 del 2005) ha successivamente incluso nella nozione anche la materia spettacolo: sul tema si vedano C. BARBATI, *Lo spettacolo: il difficile percorso delle riforme (dalla Costituzione del 1948 al "nuovo" Titolo V e "ritorno")*, in *Aedon*, 1/2003; S. FOÀ, *La gestione dei beni culturali*, Torino, 2001; E. Vincenti, *Attività culturali e spettacolo*, in G. CORSO, V. LOPILATO, *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali. Parte speciale*, Milano, 2006.

alla rappresentazione e promozione di opere dell'ingegno e attualmente escluse dagli istituti contemplati dal Codice³³, come ribadito dalla citata sentenza del T.A.R. Lazio: le attività culturali «possono essere utilmente protette solo mediante strumenti giuridici di tipo totalmente diverso, espressione di politiche di tutela attive, tant'è che il legislatore utilizza la diversa terminologia di “promozione” delle attività culturali in contrapposizione alla “tutela” dei beni culturali. [...] la sede per l'introduzione normativa degli strumenti di sostegno per perseguire tale finalità avrebbe dovuto essere quella del Codice delle attività culturali, che, secondo il disegno dell'originaria legge di delega del 2002, avrebbe dovuto accompagnarsi alla codificazione della disciplina sui beni culturali»³⁴.

L'interesse per le peculiarità culturali del territorio manifestato a livello regionale rappresenta una solida testimonianza delle aperture al settore dell'immaterialità sinora segnalate; in tal senso, gli esempi forniti dalla legislazione regionale in materia di ecomusei ne costituiscono ulteriore attestazione, a riprova del fatto che l'ecomuseo, giuridicamente definito a livello locale, costituisce concreto esempio di implementazione dei principi e delle definizioni della Convenzione di Faro, annoverabile anche tra le c.d. buone pratiche del *Faro Convention Action Plan*³⁵. Tenendo tuttavia in considerazione quanto precedentemente osservato

³³ Si vedano le numerose disposizioni dedicate al patrimonio orale linguistico, il Registro delle Eredità Immateriali della Regione Sicilia (decreto assessoriale 26 luglio 2005, n. 77) o le leggi in materia di spettacolo e attività cinematografiche. A titolo esemplificativo: ll. rr. nn. 26/1990, 37/1997 e 1/2005 (nello specifico art. 7) della Regione Piemonte volte alla promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del territorio; nella Regione Sicilia, l. r. 6 maggio 1981, n. 85 a favore dello studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e la l. r. 9 ottobre 1998, n. 26 sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Su spettacolo e attività cinematografiche: l. r. 29 aprile 2004, n. 6 e l. r. 12 maggio 2004, n. 7 della Regione Puglia; l. r. 9 ottobre 2009, n. 25 della Regione Veneto; l. r. 9 novembre 2010, n. 36 della Regione Valle d'Aosta; i Testi Unici della Regione Toscana (l. r. 25 febbraio 2010, n. 21 recante *Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*) e della Regione Liguria (l. r. 31 ottobre 2006, n. 33 e successive modificazioni).

³⁴ Cfr. a riguardo art. 10, co. 1, l. 137/2002. Prosegue inoltre la Consulta: «proprio dalla mancata attuazione di tale “completamento” di tutela scaturiscono i problemi [...] lamentati già dai primi commentatori, evidenziando che nella normativa italiana manca una disciplina organica delle attività culturali, essendo la disciplina concentrata solo sul prodotto finale (beni)».

³⁵ <https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-action-plan>. Si segnala in proposito, nella sezione *Faro active members* (<https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-active-members>), la presenza – in maniera peraltro preponderante – di casi italiani, tra cui il noto *Faro Venezia* (<https://farovenetia.org/>). Di simile ispirazione anche la *Rete Faro Italia*, composta da comunità patrimoniali, istituzioni e associazioni (<https://www.coe.int/it/web/venice/rete-faro-italia>). Si segnala infine, tra le buone prassi italiane, la recente sottoscrizione della Convenzione di Faro da parte del Comune di Castiglione del Lago (PG), tramite deliberazione consiliare del 29 dicembre 2020. L'adesione comunale si inserisce nel quadro delle azioni compiute dall'Associazione Trasimeno, di cui fanno

in merito alla questione definitoria in materia di patrimonio intangibile – e prospettandone al momento scarsa risolvibilità – gioverà distinguere e considerare separatamente, anche ai fini del presente articolo, riflessioni volte a metterne in risalto la dimensione identitaria e partecipativa, anche in relazione a dinamiche esterne al patrimonio stesso, quali, in particolare, quelle sociali, economiche o ambientali indicate dalla stessa Convenzione.

4. *Il ruolo dei meccanismi di partecipazione: la valorizzazione del patrimonio culturale tra Convenzione di Faro e ordinamento italiano*

La ricostruzione della particolare accezione di patrimonio culturale sposata dalla Convenzione di Faro – e i tentativi di inquadrarne la portata nell’impianto normativo vigente – necessitano di essere ulteriormente approfonditi in virtù della forte impronta soggettiva posseduta dal testo. In altri termini, giova a questo punto rilevare che l’*oggetto* del patrimonio culturale si qualifica, rivelandone l’essenza, solo a seguito di una identificazione che è invece *soggettiva*, come espressamente previsto dall’art. 2 Conv.: il patrimonio culturale è un insieme di risorse che alcune persone identificano quale riflesso dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni; è il risultato dell’interazione nel tempo tra luoghi e persone. Non pare pertanto esistere nelle delimitazioni di una definizione data, alla quale è necessario uniformarsi: al contrario, il patrimonio culturale di cui alla Convenzione di Faro risulta essere tale in quanto riconosciuto da chi *personalmente* ne individua un valore³⁶.

Alla medesima prospettiva aderisce anche il concetto di *heritage community*³⁷ di cui allo stesso art. 2 citato, lett. *b*: «persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che esse desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future», adottando dunque un

parte i Comuni di Castiglione del Lago, Paciano e Piegara, volta a favorire l’attuazione dei principi della Convenzione in esame.

³⁶ Si veda sul punto L. ZAGATO, *The Notion of “Heritage Community”*, cit., p. 144. L’A. enfatizza la scelta di utilizzare *people* al posto di *everyone* o *individuals*, che ben sottolinea il profilo collettivo della nozione di *cultural heritage* proposta dalla Convenzione di Faro. Sul punto si noti anche il generico richiamo ad una qualificazione della cultura in senso profondamente identitario, come rinvenibile a partire dalle elaborazioni del c.d. Gruppo di Friburgo e, parallelamente, dalle aperture di diverse Convenzioni UNESCO sul tema, che hanno progressivamente incluso nel concetto tutte le espressioni, anche intangibili, dirette a determinare l’identità di una società. Cfr. più approfonditamente M. FERRI, *L’evoluzione del diritto di partecipare alla vita culturale e del concetto di diritti culturali nel diritto internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, vol. 69, 2/2014, pp. 211 ss.

³⁷ Tradotto in ‘comunità patrimoniale’ nella versione italiana non ufficiale allegata alla legge di ratifica n. 133/2020.

diverso criterio di identificazione che di tale patrimonio misuri la culturalità in relazione ad un'attitudine esterna al sostegno dello sviluppo umano e al miglioramento della qualità della vita, indipendentemente dalla forma posseduta³⁸. Non una definizione “dall'alto”, pertanto, ma un atteggiamento che, soggettivamente, si muove dal basso e percorre due distinte direttrici: da una parte, ciò che finora è stato descritto come riconoscimento dell'estrinsecazione oggettiva di patrimonio culturale; dall'altra, l'ulteriore atteggiamento, perfino più attivo, di partecipazione al suo costante arricchimento (cfr. art. 4, lett. a)³⁹.

Alla riconosciuta propensione ad intercettare dinamiche estranee alla qualificazione canonica di patrimonio culturale corrisponde peraltro quanto precedentemente accennato in merito al diverso piano di azione su cui la ratifica della Convenzione di Faro interviene. La definizione di *cultural heritage* nei termini dell'art. 2 non è infatti funzionale all'attivazione di un particolare regime di tutela, atto a proteggere i beni coinvolti e dunque improntato alla definizione *oggettiva* di patrimonio; al contrario, l'enfasi è proiettata sul valore che la protezione e il suo utilizzo possiedono rispetto ad obiettivi ulteriori ed esterni al patrimonio stesso, *soggettivamente* misurati. L'inclusione dei diritti relativi al *cultural heritage* tra i diritti umani, in quanto inerenti al diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità⁴⁰ (art. 1), trasferisce agli stessi una specifica valenza sociale: per espressa dichiarazione della Convenzione, i diritti in questione hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita; la costruzione di una società pacifica e democratica; lo sviluppo sostenibile e la promozione della diversità

³⁸ Il concetto di comunità non scaturisce soltanto dalla vicinanza geografica o storica tra individui, ma può ugualmente configurarsi anche a seguito del riconoscimento di qualunque interesse comune che valichi gli ordinari confini regionali o nazionali. In questo senso l'*Explanatory Report*, cit., p. 6: «An interest in, for example, archaeology, can create an “archaeological community” whose members are linked only by the cultural heritage which forms the focus of their activities».

³⁹ Sul ruolo della comunità nella identificazione e partecipazione attiva alla costruzione del patrimonio culturale: C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro*, cit.; M. CORNU, *Safeguarding Heritage: from Legal Rights over Objects to Legal Rights for Individuals and Communities?*, in *Cultural Heritage Ethics. Between Theory and Practice*, Cambridge, 2014, pp. 197-203; M. FERRI, cit.; L. ZAGATO, *The Notion of “Heritage Community”*, cit.; A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in *Aedon*, 1/2014. Secondo l'A. l'apporto di associazioni, pro loco, terzo settore e di tutti i «custodi delle tradizioni di una comunità» nel contesto del territorio locale costituisce imprescindibile fattore di potenziamento e valorizzazione delle misure di individuazione e di promozione del patrimonio culturale immateriale, in particolare per quanto attiene alla determinazione delle finalità cui tale promozione deve tendere.

⁴⁰ Cfr. art. 27, *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici»; art. 15, par. 1 lett. a del *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*.

culturale. Tutela, conservazione e valorizzazione di tale patrimonio vengono pertanto in rilievo nella loro finalità *strumentale* allo sviluppo di un preciso ideale di società. Alle stesse, a seguito della ratifica, «non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia» (art. 3, co. 2, l. 133/2020) e proprio il mantenimento di tali standard di tutela e valorizzazione permette di agire direttamente sulle politiche culturali funzionali al raggiungimento di obiettivi socialmente utili⁴¹.

Sintetizzando quanto finora osservato, parrebbe allora che la Convenzione di Faro non miri a fondare un nuovo e diverso diritto *del* patrimonio culturale, che implicherebbe un cambiamento nel regime giuridico di tutela considerato, ma suggerisca invece l'esistenza di un diritto *al* patrimonio culturale⁴², nel quale la persona (*rectius*: le persone) è direttamente coinvolta nel diritto a trarre beneficio da tale patrimonio e a contribuire al suo arricchimento (art. 4, lett. *a*). Ciò che rileva, nella prospettiva abbracciata dalla Convenzione, non è il valore intrinseco del patrimonio in sé considerato, ma la sua utilità – e pertanto la sua funzionalità – rispetto alle politiche culturali di costruzione di società democratiche e sostenibili.

Giova a questo punto rilevare che gli impulsi emergenti nella Convenzione di Faro relativamente al coinvolgimento della società civile nella valorizzazione del patrimonio culturale – e dunque in merito alla direttrice “più attiva” tra le due precedentemente individuate – trovano nel nostro ordinamento uno scenario di istituti e forme di sinergia e collaborazione già diffusamente accolti all'interno di numerosi atti normativi.

Principio cardine e fondamento di tali meccanismi partecipativi risiede anzitutto nella sussidiarietà c.d. orizzontale dell'art. 118 u.c. della Costituzione, che promuove e valorizza l'iniziativa privata in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale, le quali, per quanto qui rileva, operano anche in ossequio ai principi costituzionali di libertà e pluralismo culturale⁴³.

A tale disposizione di carattere generale fanno inoltre seguito specifiche previsioni in materia di cultura. All'interno del Codice Urbani, la generica enunciazione del *favor* che la Repubblica accorda alla «partecipazione dei soggetti, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» (art. 6, co. 3) sorregge i più puntuali richiami degli artt. 111 e 112: il primo, precisamente rubricato «attività di valorizzazione», ammette all'esercizio di queste ultime la

⁴¹ Si veda sul punto *Explanatory Report*, cit. In particolare, pp. 4-6. Così anche A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la Convenzione di Faro*, cit., p. 2 ss.

⁴² Cfr. sul tema C. CARMOSINO, *La Convenzione quadro*, cit.; R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Dir. amm.*, 4/2016; A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la Convenzione di Faro*, cit., p. 4; D. MANACORDA, *La “Convenzione di Faro” e la tradizione culturale italiana*, cit., p. 28 ss.

⁴³ Cfr. specificamente in materia di cultura N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, 2002.

concorrenza, cooperazione e partecipazione di soggetti privati e ne riconosce, al comma quarto, la specifica utilità sociale («da valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale»); il secondo assegna invece alla forma dell'accordo tra pubblica amministrazione e privati (o associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali) la regolazione di servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.

Rilevano sul punto due ulteriori fonti normative. Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il *Codice dei contratti pubblici*, individua agli artt. 189 e 190 i c.d. interventi di sussidiarietà orizzontale e il baratto amministrativo⁴⁴, entrambi volti a promuovere forme di collaborazione tra ente pubblico e cittadinanza per la realizzazione di opere di interesse locale, nel primo caso, e interventi di manutenzione, riuso e valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati tramite la realizzazione di contratti di partenariato sociale, nel secondo. Benché di indiretta attinenza alla materia culturale, merita un cenno anche l'art. 22 del medesimo Codice, che introduce l'istituto del c.d. dibattito pubblico per i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio. Definito dall'art. 2 del DPCM 10 maggio 2018, n.76⁴⁵ come «processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all'Allegato 1» di detto DPCM, del dibattito pubblico la giurisprudenza costituzionale⁴⁶ ha inoltre enfatizzato il valore di «strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto» e di «fondamentale tappa nel cammino della cultura della partecipazione».

Nella medesima direzione si colloca anche l'art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del terzo settore*), all'interno del quale si stabilisce che, in occasione della programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei ser-

⁴⁴ Sebbene tali istituti non sfuggano alle critiche di chi individua diversi profili di problematicità, tra l'altro, nella previsione di esenzioni o riduzioni fiscali. Cfr. F. GIGLIONI, *Le ragioni per dire no al "baratto amministrativo"*, in *www.labsus.it*, 2015.

⁴⁵ *Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*.

⁴⁶ Corte cost., 14 dicembre 2018, n. 235, che richiama inoltre il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1° aprile 2016 sullo schema di d.lgs. recante il *Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*. L'istituto si pone inoltre in prospettiva di parziale superamento dell'esclusione dell'istruttoria pubblica secondo quanto previsto dal Capo III della legge 241/1990. Si veda in merito anche l'art. 17 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, che ha precisamente introdotto l'istituto dell'istruttoria pubblica a livello regionale; sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2004, n. 379.

vizi nei settori delle c.d. attività di interesse generale (art. 5 del Codice in esame⁴⁷) le amministrazioni pubbliche attivino forme di co-programmazione e co-progettazione, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore⁴⁸.

Costituisce inoltre dato particolarmente rilevante l'adozione da parte di taluni comuni italiani di regolamenti ex art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) per la gestione dei beni comuni urbani; a riguardo, si segnala in particolare la predisposizione di un regolamento-tipo avviata in collaborazione con il Comune di Bologna e il progetto *Labsus* (Laboratorio per la sussidiarietà)⁴⁹, recentemente aggiornata e culminata nel *Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani*, la cui primaria finalità è precisamente individuata nella disciplina delle forme di collaborazione tra cittadini e autorità pubblica secondo il modello organizzativo dell'amministrazione condivisa. Nella definizione di «beni comuni urbani», peraltro, sono specificamente inclusi anche i beni immateriali, cui è attribuita speciale funzionalità rispetto «al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future» (art. 2)⁵⁰.

⁴⁷ Tra le quali sono inclusi interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

⁴⁸ La recente sentenza della Corte costituzionale, 26 giugno 2020, n. 131 ha espressamente rilevato in merito a tale articolo come questo rappresenti «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.». Relativamente a tale ultima disposizione la Corte ha peraltro specificato che «nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l'originaria socialità dell'uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è voluto superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una 'autonoma iniziativa dei cittadini' che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese».

⁴⁹ <https://www.labsus.org/>.

⁵⁰ Sul rapporto tra beni comuni e beni immateriali si vedano i lavori della c.d. Commissione Rodotà sui Beni Pubblici (in particolare, il *Disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice civile e la Relazione di accompagnamento*), che ha in proposito sottolineato la necessità di rivedere la tassonomia relativa ai beni pubblici presente nel Codice civile alla luce di «ingiustificabili assenze», tra le quali quella dei beni immateriali. Proponendo la revisione della formulazione dell'art. 810 cc al fine di qualificare come beni le cose materiali e *immateriali* le cui utilità possono essere oggetto di diritti, la definizione di beni comuni proposta si sviluppa precisamente nei medesimi termini dell'art. 2 citato nel testo: cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, compatibilmente con l'esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. Sul punto, tra gli altri, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 1990; U. MATTEI, *Beni comuni: un manifesto*, Roma-Bari, 2011; S. SEITIS, *Paesaggio, Costituzione, Cemento*, Torino, 2011; ID., *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012;

La ricostruzione dei diversi istituti che costellano lo scenario giuridico italiano in materia di partecipazione dei privati alla valorizzazione del patrimonio culturale⁵¹ costituisce indubbiamente un valido dato di partenza che va tuttavia parametrato agli impulsi ulteriori che la Convenzione di Faro propone, i quali caldeggiavano una rivalutazione più approfondita e radicale della prospettiva finora adottata in ordine ai rapporti pubblico-privato e alle relazioni Stato-regioni. La centralità assegnata al ruolo delle comunità nella definizione stessa del patrimonio culturale e la rilevanza assunta dalla dimensione locale e territoriale costituiscono infatti novità significative nel panorama giuridico italiano: alla luce delle individuate forme di collaborazione, resta tuttavia innegabile che ‘iniziativa privata’ assume altro significato rispetto al termine ‘comunità’, di cui viene sottolineato il carattere identitario che ne stimola l’azione⁵². Simili processi *bottom-up* nella identificazione e successiva valorizzazione del patrimonio culturale non sono tuttavia *ancora* sufficienti a far scattare le misure di tutela previste dal Codice: così si è precisamente espressa la recente sentenza del T.A.R. Lazio n. 5864/2021 già citata a più riprese, nella quale si sottolinea inoltre come gli strumenti ivi predisposti – essendo il Codice peraltro dei *beni* culturali (nell’accezione materiale criticamente considerata) – risultino ugualmente inidonei rispetto al patrimonio culturale cui le convenzioni internazionali citate (Faro da ultimo) fanno riferimento, per le quali sarebbe invece necessaria una legge specificamente dedicata alla materia trattata.

5. *Il caso dell’ecomuseo*

Della direzione intrapresa dalla Convenzione di Faro si è dunque finora evidenziata la dimensione partecipativa e profondamente identitaria che orienta l’adozione di politiche culturali, oltre all’accezione marcatamente estesa con la quale si identifica il *cultural heritage* cui la Convenzione intende riferirsi. Parimenti, si è già accennato in fase introduttiva come i principi e le definizioni emergenti dal testo di Faro mal si concilino con l’impianto normativo predisposto dal vigente *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, i cui strumenti di tutela e valorizza-

Cultural Commons: A New Perspective on the Production and Evolution of Cultures, a cura di W. SANTAGATA ed E. BERTACCHINI, Northampton, 2012; P. MADDALENA, *La nozione di “beni comuni”, nel contesto di una revisione costituzionale degli assetti proprietari previsti dal Codice civile*, in *giustiziainsieme.it*, 2021.

⁵¹ Riflessioni più approfondite sul tema nei recenti contributi di A. SIMONATI, *Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?*, in *Riv. giur. urb.*, 2/2021, p. 248 ss.; A. MAGLIARI, *La collaborazione pubblico-privato nella programmazione degli interventi di valorizzazione dei beni culturali: criticità e prospettive*, in *Il coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali pubblici*, a cura di F.G. ALBISINNI, Napoli, 2022.

⁵² Cfr. sul punto F. CAVAZZONI, *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, in *Astrid-online.it*.

zione hanno ad oggetto forme tipiche e materiali di cultura. Tuttavia, esiste una realtà normativa e sostanziale in relazione alla quale non sembrano intercorrere significative differenze in ordine ad obiettivi e principi di sviluppo. Il concetto di ecomuseo, infatti, sul cui significato sono progressivamente intervenute numerose definizioni⁵³, si articola sulla base dei medesimi cardini teorici: territorio, comunità e partecipazione.

Accanto alle formulazioni concettuali più note – si prenda ad esempio la breve e riassuntiva «l'ecomuseo è un *patto* con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio» (Maggi, 2001)⁵⁴ – a partire dal 1995 la legislazione regionale⁵⁵ in tema di ecomusei ha conosciuto una florida fase di sviluppo, durante la quale la nozione è stata dotata di autonoma dignità giuridica, seppur tuttora oscillante, quanto alla locuzione utilizzata per definirne l'essenza, tra i termini 'istituzione culturale' e 'forma museale'⁵⁶ o, più genericamente, 'strumen-

⁵³ Hugues de Varine e George Henri Rivière, esponenti della c.d. *Nouvelle Muséologie*, possono essere considerati padri della prima definizione teorica di ecomuseo, negli anni Settanta. Si vedano anche, successivamente, P. BOYLAN, *Is Yours A 'Classic' Museum or an Ecomuseum/ 'New' Museum?*, in *Museums Journal*, 4/1992; P. DAVIS, *Ecomuseums: a Sense of Place*, Londra, 1999; M. MAGGI, *Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono diventare*, Torino, 2001; Id., *Ecomusei. Guida europea*, Torino, 2002; R. RIVA, *Il metaprogetto dell'ecomuseo*, Milano, 2008. Sul punto anche la c.d. *Carta di Catania* (2007); il c.d. *Manifesto strategico degli ecomusei italiani* (2015); la c.d. *Carta di cooperazione di Milano "Ecomusei e paesaggi culturali"* (2016), redatta nell'ambito del forum ICOM *Ecomuseums and Community museum*.

⁵⁴ Degne di nota, anche ai fini del presente articolo, sono inoltre la definizione di Rivière («Un ecomuseo è un'istituzione che gestisce, studia, esplora con fini scientifici, educativi e culturali in genere, il patrimonio globale di una certa comunità, comprendente la totalità dell'ambiente naturale e culturale di questa comunità. Un ecomuseo è uno strumento che un potere e una popolazione concepiscono, fabbricano e esplorano assieme. Questo potere, con gli esperti, le agevolazioni, le risorse che fornisce. Questa popolazione, secondo le proprie aspirazioni, con le proprie culture, con le proprie capacità di accesso. Un ecomuseo è uno specchio in cui questa popolazione si guarda, per riconoscersi, cercando la spiegazione del territorio al quale appartiene, assieme a quelle popolazioni che hanno preceduto, nella discontinuità o nella continuità delle generazioni») e quella che compare all'interno del *Manifesto strategico*, cit. («Gli ecomusei si configurano come processi partecipati di riconoscimento, di gestione e tutela del patrimonio locale ai fini dello sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile; identità progettuali attraverso le quali riconnettere tecniche, culture, produzioni, aspirazioni di un territorio omogeneo ai suoi beni culturali e alle sue specificità; percorsi creativi e inclusivi fondati sulla partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di enti e associazioni»).

⁵⁵ A livello nazionale si segnala tuttavia l'esistenza delle seguenti proposte, il cui iter è stato ripetutamente bloccato: il Disegno di Legge n. 902 recante *Disposizione in materia di istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e tradizione locali*, presentato al Senato nel 2008; le Proposte di legge n. 2804 recante la *Legge quadro sugli ecomusei* e n. 2646, intitolata *Disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali*, presentate alla Camera dei deputati rispettivamente nel 2009 e nel 2014.

⁵⁶ A titolo esemplificativo: Sardegna, l.r. 14/2006; Toscana, l.r. 21/2010; Sicilia, l.r. 16/2014; Friuli-Venezia Giulia, l.r. 23/2015.

to', 'luogo' o 'territorio'⁵⁷. A prescindere da simili rilievi terminologici, ciò che qui preme evidenziare è l'uniforme attenzione – che accomuna la legislazione nazionale alla Convenzione in esame – alla partecipazione della società civile nella gestione dei patrimoni coinvolti.

Valga come esempio, in proposito, il caso della Regione Piemonte, la prima ad aver espressamente regolato la materia con l. r. 14 marzo 1995, n. 31, successivamente modificata con l. r. 3 agosto 2018, n. 13, ai sensi della quale «Gli ecomusei sono strumenti culturali di interesse generale e di *utilità sociale* orientati a uno *sviluppo locale sostenibile*, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la *partecipazione* delle comunità locali in tutte le loro componenti» (art. 1, co. 1). Seguono simili statuizioni – dalle quali sono già chiaramente desumibili richiami marcati alla funzione sociale dell'ecomuseo – disposizioni specifiche sul coinvolgimento delle comunità, sulla base di una c.d. esperienza locale, per la candidatura e il successivo riconoscimento a livello istituzionale dell'ecomuseo (art. 3), procedimento per il quale è inoltre richiesto, tra i vari «elementi prioritari», che vengano stabilite modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività (art. 4). L'utilizzo stesso del termine 'riconoscimento' costituisce novità lessicale degna di nota: originariamente, nella legge del 1995, degli ecomusei era prevista l'*istituzione*, promossa dalla Regione. Le allusioni concettuali che una simile sostituzione possiede sono facilmente intuibili: il coinvolgimento delle comunità, protagoniste nella stessa identificazione del patrimonio locale, assume rilevanza tale da influire sulla relativa azione dell'ente pubblico, il quale si limita a *riconoscere* – e non *istituire* – qualcosa di già esistente⁵⁸. Particolarmente interessante ai nostri fini è inoltre il comma quarto dell'art. 1, secondo cui «gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione [...] dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e *immateriali* della società, nel rispetto delle norme nazionali», relativamente al quale la ratifica della Convenzione di Faro non può che intervenire a rafforzarne la portata.

Il caso della Regione Piemonte non può peraltro dirsi isolato: negli stessi termini delle disposizioni così evidenziate si sostanzia la maggior parte delle leggi regionali in materia. Al concetto di ecomuseo, benché variamente definito, sono sempre accostati riferimenti alla doverosa partecipazione di «comunità, intese come custodi del patrimonio e del cambiamento» (l. r. 15 novembre 2019, n. 24,

⁵⁷ A titolo esemplificativo: Umbria, l.r. 34/2007; Lazio, l.r. 24/2019.

⁵⁸ Si veda in proposito quanto dichiarato nella *Carta di Catania*, cit. Sul concetto di riconoscimento, attualmente, ruotano pressoché tutte le leggi regionali vigenti in materia di ecomusei. Sul punto G. GARRO, *La Legislazione Italiana Sugli Ecomusei*, in *Nuova Museologia*, n. 36/2017.

Regione Lazio), di enti, associazioni, o «altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti» (l. r. 10 agosto 2012, n. 30, Regione Veneto), oltre ai numerosi cenni ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale⁵⁹, che richiamano gli artt. 9 e 10 della Convenzione di Faro. Lo stesso può dirsi per l'approccio integrato di cui all'art. 11 Conv. – da sviluppare all'interno di un «quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile», incoraggiando «iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche» – e per la partecipazione di cui all'art. 12⁶⁰, che chiaramente evocano la medesima tendenza.

Successivamente al tema della partecipazione, giova in secondo luogo soffermarsi su un dato ugualmente rilevante, che emerge pressoché nella totalità delle leggi regionali in materia di ecomusei. Sono infatti rilevabili espliciti richiami alla nozione di patrimonio culturale immateriale: oltre al citato caso della l. r. 13/2018 della Regione Piemonte («Gli ecomusei [...] sono strumenti culturali [...] volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e *immateriale* di un territorio omogeneo»), si segnala a titolo puramente esemplificativo la l. r. 14 dicembre 2007, n. 34 della Regione Umbria, in cui la nozione compare sia in occasione delle dichiarazioni di ordine generale dell'art. 1, co.1, sia successivamente per quanto attiene alle specifiche finalità elencate (art. 2, co. 1, lett. *e*: «valorizzazione dei patrimoni *immateriali* quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione» – formula ripresa negli stessi termini dall'art. 19, lett. *d* della l. r. 25 febbraio 2010, n. 21 della Regione Toscana) e infine ancora tra i criteri di riconoscimento dell'art. 4, co.1, lett. *d* («presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali,

⁵⁹ «L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato», art. 11, l.r. 14/2006 Regione Sardegna. Cfr. sul punto G. GARRO, cit., p. 34; M. CERQUETTI, *Dal materiale all'immateriale. Verso un approccio sostenibile alla gestione del contesto globale*, in *Il Capitale culturale, Supplementi*, 2015, pp. 261-62; G. REINA, *L'ecomuseo fra territorio e comunità*, in *Id.*, *Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro*, Venezia, 2014, pp. 77-80.

⁶⁰ Le Parti si impegnano a: (a) incoraggiare ciascuno a partecipare: – al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale; – alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta; (b) prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all'eredità culturale in cui si identifica; (c) riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l'eredità culturale; (d) promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

materiali e *immateriali*, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità»).

Simili riferimenti ad espressioni immateriali di cultura – cui potrebbero fare seguito considerazioni sulla tendenza del legislatore sopra richiamata in merito all’inclusione di nozioni più estese in tema di patrimonio – scaturiscono dalla caratterizzazione stessa dell’ecomuseo, il cui carattere culturale è soggettivamente determinato dalle comunità ivi risiedenti e dunque ampio e mutevole nella sua estrinsecazione, negli stessi termini di quanto previsto all’art. 2 della Convenzione di Faro. L’argomento richiama quanto precedentemente osservato in merito ai limiti di espansione attualmente concessi alla definizione di patrimonio culturale immateriale, circoscritta alle c.d. espressioni di identità culturale collettiva di cui all’art. 7-*bis* del Codice e alle quali pure fanno riferimento, a ben vedere, anche le più recenti disposizioni in materia. Pertanto, benché la questione definitoria in ordine alla nozione di patrimonio immateriale necessiti ugualmente riflessioni più approfondite in grado di delinearne una struttura più composita, che oltrepassi la dimensione tradizionale e identitaria del patrimonio di singole comunità, rimane innegabile che l’affinità concettuale rilevabile tra Faro ed ecomusei costituisca anche in tema di immaterialità un significativo impulso al dibattito attualmente in corso, anche a livello internazionale, relativamente alla dignità giuridica riconoscibile in capo alle molteplici forme di immaterialità.

Giova inoltre segnalare che all’affinità teorica sopra richiamata, messa in risalto dai numerosi parallelismi concettuali agevolmente tracciabili tra legislazione regionale e Convenzione di Faro, si accosta una realtà pratica di concrete esperienze ecomuseali che ne attesta l’efficacia anche nella fase di concreta applicazione, seppur limitata alla salvaguardia di patrimoni culturali locali circoscritti alle tradizioni di comunità patrimoniali ristrette. A tal proposito, diventa di notevole incisività la scelta di organizzare l’ecomuseo in un territorio geograficamente e culturalmente delimitato all’interno del quale far convergere sottogruppi rappresentativi di singole tradizioni ed espressioni culturali – materiali e immateriali – che confluiscono complessivamente nel concetto eterogeneo ed esteso di patrimonio culturale inteso dalla Convenzione.

Valga come esempio il caso dell’*Ecomuseo del Biellese*⁶¹ – dal 2000 in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Regione Piemonte – attualmente costituito da 15 c.d. “cellule”⁶² che ne ritraggono il composito insieme di saperi,

⁶¹ <https://www.atl.biella.it/ecomuseo>. Si veda anche C. DA RE, *La comunità e il suo paesaggio: l’azione degli ecomusei per lo sviluppo sostenibile. Le iniziative di salvaguardia del paesaggio biellese*, in *Citizens of Europe. Culture e diritti*, a cura di L. ZAGATO e M. VECCO, Venezia, 2015, p. 253 ss.

⁶² Ecomuseo della vitivinicoltura; Ecomuseo del Cossatese e del Baragge; Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo; Ecomuseo della Terracotta; Fabbrica della Ruota; Museo Laboratorio del Mortigliengo; Ex Mulino Susta; Ecomuseo della Civiltà Montanara; Ecomuseo della Tradizione Costruttiva; Museo dell’Oro e della Bessa; Ecomuseo della lavorazione del ferro; Centro di documentazione sulla lavorazione del ferro; Città dell’arte – Fondazione Pistoletto; Oasi Zegna; Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra.

tecniche e conoscenze che ha caratterizzato la storia locale e lo sviluppo industriale del territorio. La scelta di riunire espressioni culturali eterogenee nel quadro di un collettivo *Ecomuseo del biellese* è stata inoltre frutto della volontà di raccogliere progetti di valorizzazione e salvaguardia già esistenti, curati in gran parte dalla popolazione residente. Pare allora ulteriormente soddisfatto il fondamentale requisito della partecipazione e del coinvolgimento attivo della cittadinanza, tema che è peraltro significativamente presente all'interno di realtà ecomuseali di diverse regioni italiane. Oltre al caso, ancora piemontese, dell'Ecomuseo *Colombano Romean* di Salbertrand, che in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino ha coinvolto la popolazione in un processo di «riappropriazione del territorio» culminato nella creazione della c.d. mappa di comunità di Salbertrand⁶³, degno di nota è anche l'Ecomuseo *del Sale e del Mare di Cervia*⁶⁴, in Emilia-Romagna. Collettore di numerose c.d. “antenne”, nell'Ecomuseo di Cervia la componente partecipativa di cooperazione con le comunità locali ha costituito principale motore di sviluppo nella fase iniziale di nascita dell'ecomuseo ed è attualmente sfociata nel lavoro dei c.d. facilitatori, riuniti nell'Associazione *FESTA*, che collabora con la citata Associazione *FARO Venezia*, la quale ne riconosce il lavoro svolto precisamente in applicazione dei principi della Convenzione di Faro.

Costituiscono infine un significativo esempio di coinvolgimento della cittadinanza in attività mirate alla specifica valorizzazione e salvaguardia del patrimonio immateriale locale i casi dell'Ecomuseo *del Vanoi*⁶⁵, in provincia di Trento, e dell'Ecomuseo *del Casentino*⁶⁶, in Toscana. Il primo è infatti promotore, dal 2016, di un progetto di riscoperta della tradizione del teatro popolare tramite la rappresentazione di quattro drammi sacri ottocenteschi storicamente messi in scena dagli abitanti della zona, unito all'attività scientifica di ricerca e collezione di saggi sul tema⁶⁷, all'attivazione di laboratori scolastici e all'istituzione di uno spazio espositivo permanente. Il secondo, invece, che presenta una ricca sezione dedicata alle attività e ai progetti in vigore sul territorio, ha recentemente avviato, tra gli altri, un progetto di costruzione del c.d. *Atlante del patrimonio immateriale del Casentino e della Valtiberina*, ispirato ai principi della Convenzione UNESCO del 2003, e il progetto *LISTEN – Landscape in Sounds through Eco-Museums network*, volto alla valorizzazione del patrimonio immateriale custodito negli archivi orali⁶⁸ e alla promozione dei relativi territori coinvolti.

⁶³ Cfr. C. DA RE, cit., p. 272.

⁶⁴ <https://ecomuseocervia.it/it/>.

⁶⁵ <https://www.ecomuseo.vanoi.it/>.

⁶⁶ <https://ecomuseo.casentino.toscana.it/>.

⁶⁷ Culminata nel volume *I drammi sacri: beni culturali, reliquie o fossili? Riflessioni a partire dalla valle del Vanoi*, a cura di Q. ANTONELLI e A. LONGO, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2018.

⁶⁸ Tra i quali la *Banca della Memoria*, archivio video-digitale custode della cultura materiale e immateriale del Casentino, e l'*Archivio Anna Maria Bruzzone*, dedicato alla memoria dell'esperienza manicomiale aretina.

6. *Considerazioni conclusive*

All'interno del presente contributo, la ratifica della Convenzione di Faro è stata inquadrata in virtù di uno specifico obiettivo di indagine: identificarne le potenzialità applicative alla luce delle categorie giuridiche vigenti, declinandone successivamente l'impatto e l'eventuale carica innovativa nel settore dell'immaterialità. L'analisi appena conclusa è stata inoltre orientata allo studio del caso dell'ecomuseo come disciplinato dalla legislazione regionale in materia: l'esempio ha offerto l'occasione di misurare le concrete possibilità di applicazione dei principi emergenti nel testo di Faro.

L'indagine si è sviluppata attorno al concetto di patrimonio culturale e ai meccanismi di partecipazione e inclusione della società civile nella definizione e arricchimento di tale patrimonio. Sulla base di quanto stabilito a livello codicistico, è stata adottata una prospettiva che tenesse ugualmente conto della tendenza globale alla considerazione di un'idea più fluida e onnicomprensiva di patrimonio culturale, calata in un contesto politico e sociale definito in grado di plasmarne ulteriormente i già flessibili confini definitivi. Invero, si è rilevato come a venire in rilievo non fosse il significato di patrimonio culturale in sé, ma la sua funzionalità sul piano delle politiche culturali, volte, nel testo della Convenzione, alla realizzazione di un modello di *governance* ormai ampiamente accolto: la partecipazione e la responsabilità condivisa tra attori istituzionali, da un lato, e comunità, individui e società civile dall'altro. In questo senso, le espressioni immateriali culturali – in particolare quelle identificate dalla Convenzione UNESCO del 2003 – ben si inseriscono in una prospettiva politicamente e socialmente contestualizzata, nella quale la coesistenza di pratiche e tradizioni differenti contribuisce alla costruzione di una società democratica. Se è dunque impensabile ragionare su una modifica diretta del concetto di bene culturale di cui al Codice del 2004 tramite la sola ratifica della Convenzione di Faro – la quale peraltro, per sua natura, non presenta alcuna ambizione a riguardo – appare invece senz'altro esplorabile la possibilità di muoversi (anche) su un diverso piano d'azione, che sfrutti le potenzialità espansive che l'ampiezza e la flessibilità di tale Convenzione sono in grado di offrire, specie sul terreno della partecipazione attiva di individui, associazioni e comunità alla salvaguardia e gestione del patrimonio culturale.

L'esempio dell'ecomuseo, come pratica partecipata di valorizzazione del territorio che include forme immateriali di cultura nello spettro dell'azione di determinate comunità, costituisce rilevante testimonianza dell'affinità di alcune disposizioni normative con lo spirito della Convenzione di Faro, nonché efficace strumento di salvaguardia e valorizzazione del *cultural heritage* come inteso dalla Convenzione, riguardo al quale è agevole prospettare ulteriori occasioni di concreta applicazione. Si tratta tuttavia non solo di un espediente utile ad adempiere finalità puramente esplicative: alle stesse è sotteso l'intento di rimarcare come

la ratifica della Convenzione di Faro possieda, oltre alle intrinseche potenzialità espansive, sostanziale idoneità a ravvivare ulteriormente il dibattito e le possibilità di evoluzione in materia di intangibilità, all'interno di un quadro normativo nel quale si iniziano a scorgere riferimenti progressivamente più estesi e frequenti al concetto di patrimonio culturale immateriale.

Abstract

L'inclusione della c.d. Convenzione di Faro all'interno dell'ordinamento giuridico italiano impone di misurarne l'impatto alla luce del mutamento che il documento propone nell'approccio complessivo alla materia culturale. La nozione di *cultural heritage*, soggettivamente e contestualmente definita, orienterà la trattazione verso una puntuale riflessione sul tema della partecipazione, alla luce della centralità assunta dalla società civile, nel duplice significato di collettore delle c.d. *heritage communities* e di scenario d'incontro e sviluppo di tendenze economiche, politiche e ambientali. Prendendo in esame lo specifico settore del patrimonio culturale immateriale, il contributo ne valuterà le potenzialità espansive, servendosi del caso dell'ecomuseo come efficace esempio di pratica applicativa che rivela particolare affinità con lo spirito e i principi della Convenzione di Faro.

The Faro Convention and the Intangible Cultural Heritage in Italy: the Case of the Ecomuseum

The inclusion of the so-called Faro Convention within the Italian legal system requires assessing its impact in light of the proposed changes in the overall approach to cultural matters. The notion of cultural heritage, subjectively and contextually defined, will orient the article towards a specific reflection on the theme of participation, given the central role assumed by civil society, in the twofold meaning of collector of the so-called heritage communities and meeting scenario of economic, political, and environmental trends. By examining the specific sector of intangible cultural heritage, this contribution will assess its expansion potential, using the case of the ecomuseum as a practical example of application practice that reveals a remarkable affinity with the spirit and principles of the Faro Convention.